

di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14.07.2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e.	l’Azione 4 - Priorità I “Occupazione”, Obiettivo Specifico a), del PR FSE+ 2021-2027, di cui alla D.G.R. n. 4-5458 del 3 agosto 2022 prevede che ulteriori politiche attive strumentali al miglioramento dell’occupabilità, che si intende sostenere, riguardano la creazione di impresa e il lavoro autonomo e anche “Interventi di sostegno alla nascita delle start up”;
f.	il supporto ai servizi di sostegno alla nascita di start up innovative si deve attivare tramite Misure specifiche, che potranno includere, come nella precedente programmazione, tanto servizi quanto contributi, per concorrere anche al raggiungimento di un’Europa più innovativa;
g.	nell’ambito della predetta Azione 4 per sostenere la nascita di nuove start up innovative sono previsti una serie di servizi ed in specifico sono state previste le seguenti Misure:
	• Attività preliminari di sportello start up, di seguito indicata come Misura 5,
	• Servizi di assistenza ex ante start up, di seguito indicata come Misura 6,
	• Consulenza start up – Tutoraggio ed accompagnamento ex ante, di seguito indicata come Misura 7,
	• Consulenza start up – Tutoraggio ed accompagnamento ex post, di seguito indicata come Misura 8,
	• Sostegno finanziario a start up, di seguito indicata come Misura 9,
	• Spese di gestione del soggetto gestore, di seguito indicata come Misura 11;
	le predette misure sono state individuate dal documento struttura Azioni e Misure del programma regionale FSE+ 2021- 2027 agli atti della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro;

le misure del presente atto sono rivolte a tutto il territorio regionale come da

PR FSE+ 2021-2027;

h. con D.G.R. del 17.07.2023, n. 6-7232 è stata approvato l'Atto di indirizzo "Interventi di sostegno alla nascita delle start up" per gli anni 2023-2024;

i. con la Determinazione dirigenziale n. 785/A1500A/2022 del 28.12.2022 della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, autorità di gestione ai sensi della D.G.R. n. 7 – 4281 del 10.12.2021, è stata individuata, ai sensi dell'art. 71 Reg. (UE) 2021/1060, Finpiemonte, quale Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi a valere sul Programma regionale del Piemonte – Fondo sociale europeo Plus 2021-2027;

j. Con D.G.R. del 17.07.2023, n. 6-7232 è stato demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare gli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della medesima, compreso l'affidamento della gestione degli **"Interventi di sostegno alla nascita delle start up" all'Organismo Intermedio;**

k. la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di ADG, ha stipulato con Finpiemonte S.p.A. lo schema di accordo, approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 785 del 28.12.2022, sottoscritto in data 07.03.2023 Repertorio n. 129/2023, con cui:

- ha individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 Finpiemonte S.p.A. quale Organismo Intermedio (OI) per svolgere, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione (AdG), attività che riguardano operazioni finanziate dal PR Piemonte FSE Plus 2021-2027;

- ha stabilito che la predetta individuazione avviene ai sensi della normativa

vigente, vale a dire senza ricorrere al mercato;

- che l'AdG rimane Titolare esclusivo del ruolo di indirizzo che esercita

attraverso l'attività di programmazione e predisposizione dei bandi, salvo

diversa delega da prevedere nel singolo contratto di affidamento, a norma

della "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A"

approvata D.G.R. 27-5128 del 27.05.2022;

- è stato stabilito l'ammontare delle risorse per l'attuazione degli "Interventi

di sostegno alla nascita delle start up" per dare copertura ai medesimi e alla

gestione di Finpiemonte S.p.A. ed il riparto tra le diverse annualità

interessate;

- è stato stabilito che la dotazione finanziaria a disposizione degli "Interventi

di sostegno alla nascita delle start up" è di Euro 5.000.000,00, per gli

interventi da realizzare nel periodo 2023- 2024, il cui termine ultimo di

rendicontazione è previsto nel 2025.

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto

dell'affidamento regionale delle attività volte a alla gestione "Interventi di

sostegno alla nascita delle start up", nel rispetto delle disposizioni contenute

nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione "Interventi di

sostegno alla nascita delle start up", che dovranno essere espletate nel rispetto

di quanto stabilito nell'Atto di Indirizzo approvato con D.G.R n. 6- 7232 del 17.07.2023 richiamati in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare, gli interventi prevedono la realizzazione delle Misure 5, 6, 7, 8 e 9, come esplicitate nell'Atto di indirizzo sopra citato che mirano ad un percorso completo di sostegno, che va dallo stimolo dell'attitudine della capacità imprenditoriale dei destinatari (soggetti target come definiti nel citato Atto di indirizzo) all'accompagnamento volto a trasformare un'idea innovativa in un progetto imprenditoriale concreto, fino al sostegno alla nascita della start up innovativa e alle sue prime fasi di attività.

3. Finpiemonte S.p.A. individuato come Organismo Intermedio per la sua mission in materia di ricerca e innovazione gestirà gli "Interventi di sostegno alla nascita delle start up" in sinergia con gli incubatori certificati previsti dall'"Elenco aggiornato di soggetti specializzati nella realizzazione di Servizi di sostegno alla creazione delle start up innovative sul territorio piemontese", approvato dalla determinazione dirigenziale n. 68 del 17.02.2023, in attuazione della D.G.R. n. 19-5831 del 21.10.2022;

4. Finpiemonte, in attuazione dell'Atto di indirizzo e del contratto di affidamento, selezionerà con procedura ad evidenza pubblica fino ad esaurimento fondi:

- le proposte progettuali dei predetti incubatori certificati per la concessione di sovvenzioni a progetti, in forma singola o in Associazione temporanea d'Impresa o di scopo (ATI/ATS), di sostegno alla nascita di start up innovative per il periodo 2023-2024;

- le domande per accedere ad attività di Consulenza start up – Tutoraggio ed

accompagnamento ex post (Misura 8) e per accedere al sostegno finanziario (Misura 9) a favore di start up innovative, nate con i servizi forniti dai predetti incubatori certificati.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

a. Supporto nella definizione della Misura (avviso ad evidenza pubblica, definizione modulistica cartacea e telematica raccordo con affidante, sistemi informativi);

b. attività propedeutiche alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio affidamento.

Attività specifiche riguardanti gli incubatori certificati:

c. selezione del valutatore e definizione del contratto;

d. collaborazione nella definizione documenti operativi: piste di controllo, SI.GE.CO, regolamento CDV;

e. ricezione delle istanze, verifica dei criteri di ricevibilità e ammissibilità (verifica D.U.R.C. e Certificazione Antimafia);

f. CDV: verifica BP, partecipazione comitato, redazione verbale;

g. ricezione, protocollo e verifica rendicontazioni incubatori;

h. compilazione check list FSE+ 2021-2027 sul sistema informativo dedicato;

i. rimodulazione BDG incubatori, imputazione progetti incubatori sul sistema informativo dedicato;

j. esame dichiarazioni di spesa incubatori e validazione sul sistema informativo dedicato;

k. erogazioni contributi intermedi e saldi incubatori;

l. controlli in loco incubatori.

Attività specifica riguardanti le imprese

m. ricezione delle istanze, verifica dei criteri di ricevibilità e ammissibilità;

n. verifiche per adempimenti pre-concessione ed erogazione aiuti (Durc) e gestione eventuali variazioni anagrafiche;

o. gestione concessione Registro Nazionale degli Aiuti (manuale);

p. adozione del procedimento di concessione, erogazione dei contributi, gestione contabile connessa;

q. compilazione check list FSE+ 2021-2027 (sul sistema informativo dedicato);

r. attività di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti previsti dal bando;

Attività da svolgere riguardanti sia gli incubatori che le imprese

s. adozione dei provvedimenti di revoca e gestione delle eventuali irregolarità previste nell'ambito degli aiuti FSE;

t. attività connesse al recupero degli indebiti attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 26.08.2016, n. 174 (Codice di giustizia);

u. predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie;

v. acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;

w. servizi di informazione assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;

x. evasione richieste effettuate dell'affidante (stato attuazione Interventi);

y. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

z. predisposizione della documentazione ex art. 21 della Convenzione quadro

2. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli sulle singole operazioni finanziate, secondo le modalità e tempistiche definite per le misure finanziate da risorse di derivazione europea, nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo.

3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza quadrimestrale (o diversa tempistica stabilita per i Fondi Europei), trasmette alla Direzione affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basano gli Interventi oggetto del presente affidamento, la

definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative..

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione regionale istruzione, Formazione e Lavoro l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione degli “Interventi di sostegno alla nascita delle start up”, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 6-7232 del 17.07.2023 e della Determinazione dirigenziale che approva il presente contratto, trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, nella misura di Euro 4.857.000,00, su specifica presentazione di un cronoprogramma delle erogazioni (beneficiari, entità di contributi e tempistiche di pagamento) stimato sulla base dei dati relativi alle domande/dichiarazioni di spesa pervenute.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2025.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nell'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 6-7232 del 17.07.2023 e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Comitato tecnico di valutazione dei business plan

1. I business model/business plan preparati dagli incubatori certificati saranno sottoposti all'approvazione di un Comitato di valutazione anche per la valutazione di ammissibilità dei soggetti target presenti nei team imprenditoriali. Il Comitato di valutazione è costituito da un rappresentante

della Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, un rappresentante di Finpiemonte e da un rappresentante per ogni Incubatore certificato. Il Comitato di valutazione è integrato da un esperto esterno, individuato da Finpiemonte ai sensi dell'art. 9 della convenzione quadro.

2. Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (a mezzo pec con protocollo n. 17959/A1500A del 08.05.2023), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 116.934,04 oltre IVA per complessivi Euro 142.659,53.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sui capitoli 110422 – 110424 - 110426 del Bilancio regionale 2023-2025, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96), ripartito nel seguente modo:

annualità 2023 - Euro 53.088,38 oltre IVA per complessivi Euro 64.767,82,
annualità 2024 – Euro 43.496,34 oltre IVA per complessivi Euro 53.065,54,
annualità 2025 – Euro 20.349,32 oltre IVA per complessivi Euro 24.826,17.

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente alla Direzione regionale affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, la Direzione regionale affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività

e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2023-2025 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 15 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1552, anno di riferimento 2023.

Art. 16 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione degli "Interventi di sostegno alla nascita delle start up", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale e del 27 maggio 2022, n. 27-5128.

Quale responsabile, FINPIEMONTE S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per

	le quali sono trattati;	
d.	esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;	
e.	conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.	
3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI		
I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:		
- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.		
I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.		
Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.		
4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI		
Tipo di dati personali		
I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali		
19		

sono i seguenti:

a. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento),

b. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione agli “Interventi di sostegno alla nascita delle start up” in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del

D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

	vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del	
	Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile	
	esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente,	
	sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;	
	assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi	
	alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale	
	consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del	
	GDPR;	
	se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure	
	tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine	
	di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di	
	cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;	
	se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il	
	rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della	
	natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile	
	del trattamento;	
	comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero,	
	anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati	
	ordinariamente.	

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

	Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,	
	incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto	
	riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella	
	realizzazione delle attività previste dal presente contratto.	
	A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non	

copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili,

egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un

altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.